

qualora a tale parte fossero state applicate delle protezioni, le stesse avrebbero dovuto essere rimosse comunque».

La legittimità

La corte ha dichiarato la prescrizione del reato in luogo di pronunciare sentenza assolutoria nel merito ex art. 129 del codice di procedura penale.

Con estremo rigore e con decisione non condivisibile, i giudici di legittimità hanno ritenuto la condotta del conducente del motocoltivatore (il quale aveva “innannato” il macchinario apponendo una

cordicella e così bloccando il sistema di sicurezza “motor stop” previsto dal costruttore, il quale consentiva il moto della macchina soltanto in presenza di un operatore che teneva premuta la frizione), come non sufficiente al fine di integrare circostanze tali da integrare quella situazione di “evidente” assenza di (cor) responsabilità dell’imputato, la sola che imponga, a valle di una mera “constatazione” (cioè semplice presa d’atto), la necessità di assoluzione ai sensi dell’art. 129 del codice di rito.

- Verifica di assoggettabilità a Via
- Termini perentori di conclusione del procedimento
- Richieste di integrazioni e chiarimenti reiterate

AMBIENTE

TAR TOSCANA, SEZ. IV
9 OTTOBRE 2019, N. 1322

I PROFILI PROCEDIMENTALI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

di Luca Tronconi, B&P Avvocati

Nel procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di un progetto, la possibilità per l’amministrazione procedente di richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente per una sola volta è giustificata dall’intenzione del legislatore di evitare un’istruttoria eccessivamente parcellizzata e protratta nel tempo. La sua violazione, pertanto, può essere fatta valere solo dal proponente che si vedesse destinatario di plurime richieste di integrazione e non da una delle amministrazioni partecipanti al procedimento e non destinatarie di richieste di chiarimenti e integrazioni. I termini stabiliti dall’art. 19, D.Lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di un progetto si considerano perentori solo al fine di poter invocare la responsabilità dirigenziale, per richiedere il danno da ritardo o indennizzo e l’attivazione del potere sostitutivo. Di conseguenza, dalla perentorietà non può inferirsi l’illegittimità del provvedimento per il solo fatto che sia stato emesso dopo lo spirare dei termini stessi.